

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: regolamentazione della circolazione e di divieto di sosta, in occasione dell'evento
"Maratonella di Campalto" 9^a Edizione 7 ottobre 2018.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.95/2018 sono state approvate delle iniziative nel programma "Le Città in Festa";
- con la deliberazione sopra citata è stata approvata anche la corsa podistica non competitiva intitolata "Maratonella di Campalto";
- la corsa podistica non competitiva "Maratonella di Campalto" interesserà alcune strade del territorio comunale, ricomprese all'interno della Municipalità di Favaro Veneto e Mestre Centro;

Considerato che:

- in data 31/05/2018 si è tenuta presso gli uffici comunali di Ca' Farsetti, la riunione di coordinamento dei servizi con gli organizzatori della manifestazione e i rappresentanti del Comune di Venezia, al fine di concordare le attività inerenti l'iniziativa;
- ai fini dello svolgimento della Maratonella si rende necessario interdire il transito veicolare nella giornata di domenica 7 ottobre 2018 nelle seguenti vie di Campalto:
 - *via Orlanda*, dall'incrocio con via Sabbadino all'incrocio con le vie Gobbi e Passo Campalto dalle ore 06:00 alle ore 18:00, eccetto residenti;
 - *via Tiburtina*, dalle ore 06:00 alle ore 18:00, eccetto residenti, con l'obbligo di uscita su via Orlanda in direzione Tessera;
- interdire temporaneamente la circolazione dei veicoli nella giornata di domenica 7 ottobre 2018 nelle seguenti vie di Campalto:
 - *via Gobbi*, dall'incrocio con via Orlanda alla rotatoria con via delle Felci, in direzione Favaro Veneto, dalle ore 09:30 alle ore 9:35 e dalle ore 09:45 alle ore 09:50, limitatamente al tempo necessario al passaggio degli atleti;
 - *via Orlanda*, dall'incrocio con le vie Gobbi e Passo Campalto all'incrocio con via Cimitero Campalto, in direzione Tessera, dalle ore 09:15 alle ore 09:20, limitatamente al tempo necessario al passaggio degli atleti;
 - *via Cimitero Campalto*, dall'incrocio con via Orlanda al cimitero, in direzione del cimitero, limitatamente al tempo necessario al passaggio degli atleti;
- ai fini dello svolgimento della manifestazione si rende necessario interdire la sosta, in via Tiburtina, dalle ore 18:00 di sabato 6 ottobre 2018 alle ore 18:00 di domenica 7 ottobre 2018;

Ravvisata la necessità di garantire le condizioni di sicurezza durante lo svolgimento della corsa podistica non competitiva;

Visti:

- la nota del 23/08/2018 inoltrata dalla Direzione Sviluppo, Promozione della Città e tutela delle Tradizioni – Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni – Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi acquisita con prot. 408243 del 23/08/2018;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- i Titoli I° , II°, e V° del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" del D.P.R. n. 495 del 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codic della strada";
- il D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

- 1 istituire il divieto di transito veicolare, nella giornata di domenica 7 ottobre 2018 nelle seguenti vie di Campalto:
 - 1.1 *via Orlanda*, dall'incrocio con via Sabbadino all'incrocio con le vie Gobbi e Passo Campalto, dalle ore 06:00 alle ore 18:00, eccetto residenti;
 - 1.2 *via Tiburtina*, dalle ore 06:00 alle ore 18:00, eccetto residenti, con l'obbligo di uscita su via Orlanda in direzione Tessera;
- 2 istituire temporaneamente il divieto di transito veicolare nella giornata di domenica 7 ottobre 2018 nelle seguenti vie di Campalto:
 - 2.1 *via Gobbi*, dall'incrocio con via Orlanda alla rotatoria con via delle Felci, in direzione Favaro Veneto, dalle ore 09:30 alle ore 09:35 e dalle ore 09:45 alle ore 09:50, limitatamente al tempo necessario al passaggio degli atleti;
 - 2.2 *via Orlanda*, dall' incrocio con le vie Gobbi e Passo Campalto all'intersezione con via Cimitero Campalto, in direzione Tessera, dalle ore 09:15 alle ore 09:20, limitatamente al tempo necessario al passaggio degli atleti;
 - 2.3 *via Cimitero Campalto*, dall'incrocio con via Orlanda al cimitero, in direzione cimitero, limitatamente al tempo necessario al passaggio degli atleti;
- 3 istituire il divieto di sosta, in via Tiburtina, dalle ore 18:00 di sabato 6 ottobre 2018 alle ore 18:00 di domenica 7 ottobre 2018.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dalle ore 18:00 del giorno 6 ottobre 2018 alle ore 18:00 di domenica 7 ottobre 2018.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura degli organizzatori della manifestazione.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture e al Corpo di Polizia Locale;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 25 settembre 2018

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

**Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."